

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Rep. DD 19/06/2024.0002702.I Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente da PACE LOREDANA S.p.a. in data 19/06/2024. Il presente documento è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Reggio Calabria



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 2702

DEL 19/06/2024

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2024

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO

PROPOSTA N° 3063 del 19/06/2024

OGGETTO:

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 3 (TRE) CHIOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI PRESSO LA VIA MARINA BASSA DI REGGIO CALABRIA, CON PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ANNESSI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CON ELENCO OPERATORI AMMESSI/ESCLUSI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Pace Loredana

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



IL DIRIGENTE / LA E.Q.

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 726 del 17.11.2005 è stato approvato il progetto per la realizzazione di n. 4 chioschi sulla Via Marina Bassa da adibire ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziare l'offerta di servizi in un'area ad alta affluenza di cittadini e turisti;
- con delibera di G.C. n. 388 del 18.06.2006 sono state individuate le linee guida per l'assegnazione in concessione dei sopra citati chioschi;
- con determina n. 1911 del 21.06.2006 il dirigente pro tempore, in attuazione alla delibera di G.C. n. 388/2006, ha indetto un avviso pubblico per l'affidamento in concessione dei quattro chioschi da adibire ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande.
- con delibera di Giunta comunale n. 68 del 02.05.2024, avente per oggetto Linee di indirizzo per la concessione in gestione di n. 3 Chioschi di proprietà comunale, collocati sulla Via Marina Bassa, con la quale è stato demandato al Dirigente del Settore "Sviluppo Economico Cultura Turismo" il compito di predisporre tutti gli atti finalizzati alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione in gestione dei n. 3 (tre) chioschi di proprietà comunale, sulla base delle seguenti linee di indirizzo:
 - destinazione:
gazebo n. 1, lett. A) - Gelateria/Frullateria/Frutteria
gazebo n. 2, lett. C) - Friggitoria
gazebo n. 3, lett. D) - Piadineria/Rosticceria
 - canone mensile di concessione: da valutare a cura del Settore "Patrimonio ed ERP";
 - durata della concessione: anni 6 non rinnovabile;
 - periodo di apertura dei chioschi: 12 mesi (con eventuale sospensione per 30 gg, anche consecutivi, da comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale);
 - vendita bevande: divieto di vendita di bevande con tasso alcolico superiore a 7%, utilizzo di vettovaglie non in plastica e promozione di modalità di vendita che garantiscano il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare;
 - allestimento ed arredamento dei chioschi: a carico del concessionario, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Eventuali arredi esterni (in caso di rilascio di occupazione temporanea di occupazione di suolo pubblico) dovranno essere in stile liberty, da escludere l'utilizzo di materiale in plastica;
 - raccolta differenziata: dovrà essere eseguita secondo le disposizione del competente settore "Ambiente". I contenitori della raccolta differenziata potranno essere posizionati all'esterno del gazebo esclusivamente nell'orario di conferimento, al fine di garantire il giusto decoro urbano.
- con Determina Dirigenziale n. 2090 del 16.05.2024 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento in concessione di n. 3 (tre) chioschi di proprietà comunale siti presso la Via Marina Bassa di Reggio Calabria, con proposta di riqualificazione delle strutture e dei servizi annessi, approvando i relativi atti di gara;

Dato atto che la tempistica prevista dal bando/disciplinare di gara per la trasmissione delle candidature prevedeva quale scadenza di ricezione la data del 03.06.2024 ore 12.00;

Vista:

- la nota prot. 014261.I del 05.06.2024 con la quale la Dirigente del Settore "Sviluppo Economico, Cultura e Turismo" ha proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento della gara, composta come appresso riportato:
 1. Dott.ssa Carmen Santagati, Presidente;
 2. Ing. Paolo Spanò, componente;
 3. Istr. Luigi Giordano, componente con funzioni di segretario verbalizzante;
- la nota prot. 0150195.I del 12.06.2024 con la quale la Dirigente del Settore "Sviluppo Economico, Cultura e Turismo" ha proceduto alla nomina del Seggio di Gara per le attività di supporto al R.U.P. nelle fasi di gara, composta come appresso riportato:
 1. Arch. Antonio Gardi, Presidente e R.U.P.;
 2. Dott.ssa Emilia Casciaro, componente;
 3. Dott. Demetrio Malvi, componente;

Dato atto che:

- in data 06.06.2024, alle ore 15:16 in Reggio Calabria in seduta pubblica, si è costituita, in forza dell'art. 3 comma 8 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 117 del 22

dicembre 2018, la Commissione per l'espletamento della prima fase della procedura di cui all'oggetto, fissata previo avviso pubblicato sull'albo pretorio, affinché la commissione ponesse in essere una mera verifica formale dell'integrità dei plichi, la numerazione cronologica degli stessi, l'apertura dei plichi, la verifica formale dell'integrità delle n. 3 buste, l'apertura della Busta A) per la presa d'atto della presenza o meno della documentazione indicata sul bando di gara, la presa d'atto delle eventuali ammissioni con riserva, rimandando al RUP la successiva verifica sostanziale nel merito della documentazione amministrativa di cui alla Busta A) al fine di procedere alla predisposizione dell'elenco definitivo degli ammessi/esclusi da sottoporre al Dirigente del Settore Sviluppo Economico;

- all'esito della suddetta seduta pubblica, la Commissione di Gara, giusto verbale Prot n. 0145707.I del 07.06.2024, ha dato atto dei seguenti esiti:
 - n. 11 plichi AMMESSI alla fase di verifica di merito del RUP;
 - n. 7 plichi AMMESSI CON RISERVA alla fase di verifica di merito del RUP.

Dato atto, altresì, che:

- in data 12.06.2024, alle ore 09:00 in Reggio Calabria in seduta riservata, come da verbale di pari data, il RUP, coadiuvato dal Seggio di gara di supporto, si è costituito per la verifica sostanziale di merito e per l'eventuale attivazione dei sub-procedimenti di regolarizzazione con l'istituto del soccorso istruttorio – ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023 e per procedere alla predisposizione dell'Avviso definitivo di AMMESSI/ESCLUSI ex art. 37, c. 1, lett. b) del d. lgs. 33/2013 e s.m.i. e art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. da trasmettere al Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria per la relativa approvazione con Determina Dirigenziale;
- all'esito della suddetta seduta riservata, il Seggio di Gara, giusto verbale del 12.06.2024, ha dato atto dei seguenti esiti:
 - n. 5 concorrenti ammessi alla fase successiva di gara;
 - n. 8 concorrenti per i quali si dispone il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023;
 - n. 5 concorrenti esclusi dalla procedura di gara.
- il R.U.P. ha proceduto all'inoltro delle comunicazioni di attivazione del soccorso istruttorio, trasmesse in data 13.06.2024 assegnando ai concorrenti per i quali è stato disposto, ex art. 101 del D.Lgs 36/2023, un termine di 5 giorni dal recepimento dell'atto per il relativo riscontro;
- con nota prot. 153611.I del 14.06.2024, pubblicato sulla Sezione Amministrazione Trasparente, all'albo pretorio online dell'Ente nonché trasmesso a mezzo Pec ai concorrenti, si dava avviso che:
 - la fase relativa al soccorso istruttorio si concludeva alle ore 13:46 del 18.06.2024, quale termine ultimo, per i concorrenti interpellati, per trasmettere documentazioni/spiegazioni integrative richieste ex art. 101 del D.Lgs 36/2023;
 - che l'operatore economico che non adempiva alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito (ore 13:46 del 18.06.2024) era escluso dalla procedura di gara;
 - che il R.U.P., coadiuvato dal Seggio di Gara, in data Martedì 18 giugno alle ore 15:00, presso i locali ospitanti il Settore "Sviluppo Economico, Cultura e Turismo", siti presso il Palazzo Ce.Dir, Torre I, Piano III, Reggio Calabria, si costituiva, in seduta riservata, per la valutazione della documentazione trasmessa nella fase del soccorso istruttorio per procedere alla predisposizione dell'Avviso definitivo di AMMESSI/ESCLUSI ex art. 37, c. 1, lett. b) del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. da trasmettere al Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria per la relativa approvazione con Determina Dirigenziale.
- in data 18.06.2024, alle ore 15:00 in Reggio Calabria in seduta riservata, come da verbale di pari data, il RUP, coadiuvato dal Seggio di Gara di supporto, si è costituito per la valutazione dei riscontri pervenuti all'esito dell'attivazione dei sub-procedimenti di regolarizzazione con l'istituto del soccorso istruttorio e per procedere alla predisposizione dell'Avviso definitivo di AMMESSI/ESCLUSI ex art. 37, c. 1, lett. b) del d. lgs. 33/2013 e s.m.i. e art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. da trasmettere al Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria per la relativa approvazione con Determina Dirigenziale;
- all'esito della suddetta seduta riservata, relativa alla verifica nel merito della documentazione trasmessa di cui al Soccorso Istruttorio, nonché all'esito della verifica sostanziale dei contenuti delle buste amministrative di cui al Verbale del Seggio di gara del 12.06.2024, il Seggio di Gara, giusto verbale del 18.06.2024, ha dato atto dei seguenti esiti: n. 12 concorrenti ammessi alla fase successiva di gara e n. 6 concorrenti esclusi dalla procedura di gara, disponendo l'elenco definitivo degli ammessi/esclusi da sottoporre al Dirigente del Settore Sviluppo Economico per la relativa approvazione;

Preso atto della comunicazione di cui al prot. n. 157654.I del 19.06.2024 con la quale il R.U.P. ha trasmesso al Dirigente del Settore "Sviluppo Economico, Cultura e Turismo" il Verbale della Commissione di Gara del Prot n. 0145707.I del 07.06.2024 ed i Verbali del Seggio di Gara del 12.06.2024 e del 18.06.2024 da cui risultano i seguenti elenchi:

Operatori ammessi

Plico	Nominativo
Plico n. 1	Cambareri Ermes Giosuè n.q. di L.R. della Società Italiana Costruzioni Immobiliari e Servizi S.r.l. in R.T.I. con Creazzo Domenico, nella qualità di L.R. dell'Impresa Reggio Charter S.r.l.
Plico n. 5	Emily's Group Soc. Coop. Soc di Di Vietri Emilia
Plico n. 6	Biondo di Marzullo Tommaso
Plico n. 7	Marino Lorenzo L.R. della Made s.r.l.s
Plico n. 8	Piropiro s.r.l.s. di Stillitano Pietro Omar
Plico n. 9	SHERBET s.r.l.s. di Triolo Fabio Domenico
Plico n. 10	PADD S.r.l. di Bellantonio Domenico
Plico n. 12	NAEV S.r.l.s di Sergi Francesco
Plico n. 15	BAHIA S.r.l. di Gomes Rolim Adriana De Cassia
Plico n. 16	BAHIA S.r.l. di Gomes Rolim Adriana De Cassia
Plico n. 17	BUY & DRINK S.r.l. di Cormaci Antonino
Plico n. 18	Marino Lorenzo L.R. della Made s.r.l.s

Operatori non Ammessi		
Plico	Nominativo	Motivazione
Plico n. 2	Calarco Carmela, Amministratore de La Movida S.r.l.s.	<p>Dalla verifica svolta si è accertato: - la totale mancanza del verbale di sopralluogo congiunto, preventivo e obbligatorio, a pena di esclusione, da svolgersi entro 7 giorni precedenti dalla scadenza del bando; <i>(cfr. TAR Sicilia, Catania, del 12/12/2023 n.3738, nonché Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2800 che afferma che la verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali)</i></p> <p>- l'assenza, negli elenchi IVASS o della Banca d'Italia, dell'agenzia che ha rilasciato la polizza fideiussoria (Kredyt), la quale non risulta soggetto titolato al rilascio della garanzia provvisoria, ex art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara. <i>(cfr. Delibera n. 606 del 19.12.2023 ANAC)</i></p>

Plico n. 3	Calarco Carmela, Amministratore de La Movida S.r.l.s.	<p>Dalla verifica svolta si è accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la totale mancanza del verbale di sopralluogo congiunto, preventivo e obbligatorio, a pena di esclusione, da svolgersi entro 7 giorni precedenti dalla scadenza del bando; (cfr. <i>TAR Sicilia, Catania, del 12/12/2023 n.3738, nonché Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2800 che afferma che la verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali</i>) - l'assenza, negli elenchi IVASS o della Banca d'Italia, dell'agenzia che ha rilasciato la polizza fideiussoria (Kredyt), la quale non risulta soggetto titolato al rilascio della garanzia provvisoria, ex art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara. (cfr. <i>Delibera n. 606 del 19.12.2023 ANAC</i>)
Plico n. 4	Calarco Carmela, Amministratore de La Movida S.r.l.s.	<p>Dalla verifica svolta si è accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la totale mancanza del verbale di sopralluogo congiunto, preventivo e obbligatorio, a pena di esclusione, da svolgersi entro 7 giorni precedenti dalla scadenza del bando; (cfr. <i>TAR Sicilia, Catania, del 12/12/2023 n.3738, nonché Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2800 che afferma che la verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali</i>) - l'assenza, negli elenchi IVASS o della Banca d'Italia, dell'agenzia che ha rilasciato la polizza fideiussoria (Kredyt), la quale non risulta soggetto titolato al rilascio della garanzia provvisoria, ex art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara. (cfr. <i>Delibera n. 606 del 19.12.2023 ANAC</i>)
Plico n. 11	NAEV S.r.l.s di Sergi Francesco	<p>Il Seggio di Gara, giusto verbale del 12.06.2024, aveva disposto l'attivazione soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023, al fine di accertare se la A.F.I. Soc. di Mutuo Soccorso risultasse soggetto titolato al rilascio della garanzia provvisoria, ex art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara.</p> <p>La valutazione della documentazione trasmessa nella fase del Soccorso Istruttorio ha avuto esito Negativo, in quanto il Seggio di Gara prende atto che la garanzia provvisoria presentata originariamente dal concorrente, rilasciata dalla A.F.I. Soc. di Mutuo Soccorso non rispetta i requisiti di cui all'art. art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara, in quanto il Garante non presente negli elenchi IVASS o della Banca d'Italia (cfr. <i>Delibera n. 606 del 19.12.2023 ANAC</i>).</p> <p>In sede di soccorso istruttorio il concorrente, confermando quanto dal Seggio di Gara aveva già evidenziato, trasmette una nuova e diversa polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla KREDYT SOCIETA' FINANZIARIA, importo garantito Euro 4.266,40, n. 2024/020/220235. La stessa non può essere accolta positivamente. Difatti non può infatti utilizzarsi il soccorso istruttorio, sia contestuale</p>

		<p>che postumo, per consentire la produzione tardiva di un requisito sostanziale (o richiesto a corredo/garanzia dell'offerta) inesistente al momento di deposito dell'offerta presso la stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27.12.2017 n. 6078; Consiglio di Stato, sez. V, 11.12.2017 n. 5826), come è la cauzione provvisoria. Difatti, la primaria finalità dell'istituto del soccorso istruttorio è <i>“consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara dai concorrenti, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale” con la conseguenza che, mediante soccorso istruttorio, non si può “consentire al concorrente di formare atti in data di scadenza successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, pena la violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio delle offerte concorrenti” (ex multis, Cons. St., 804/2021 cit.)</i>.</p>
Plico n. 13	Ciro s.r.l.s di Lanza Giuseppe	<p>Dalla verifica svolta si è accertata la totale mancanza della polizza fideiussoria, quale documento obbligatorio previsto dall'art. 8 lett. b). L'assegno bancario circolare, non trasferibile, allegato dal concorrente, non è previsto quale tipologia di garanzia provvisoria ai sensi del Nuovo codice degli appalti. (cfr. <i>Consiglio di Stato sentenza n. 5347/2022; V Sezione del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2021 n. 804</i> in secondo cui <i>«la "garanzia provvisoria" – destinata a coprire la "mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione" per fatto non imputabile alla stazione appaltante – non costituisce un elemento formale, ma, in quanto posta a "corredo" dell'offerta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi "afferente" alla stessa – e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione – essendo come tale sottratta – per il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti – alla possibilità di soccorso istruttorio»</i>.)</p>
Plico n. 14	SVM di Surace Vincenzo & C. S.a.s.	<p>Dalla verifica svolta si è accertata la totale mancanza della polizza fideiussoria, quale documento obbligatorio previsto dall'art. 8 lett. b). (cfr. <i>Consiglio di Stato sentenza n. 5347/2022; V Sezione del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2021 n. 804</i> in secondo cui <i>«la "garanzia provvisoria" – destinata a coprire la "mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione" per fatto non imputabile alla stazione appaltante – non costituisce un elemento formale, ma, in quanto posta a "corredo" dell'offerta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi "afferente" alla stessa – e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione – essendo come tale sottratta – per il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti – alla possibilità di soccorso istruttorio»</i>.)</p>

Visto l'art. 20 comma 4 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti che prevede la superiore approvazione dei verbali di gara da parte del Dirigente competente;

Atteso che si rende necessario procedere all'approvazione dei suddetti verbali di gara;

Ritenuto di approvare il Verbale della Commissione di Gara del Prot n. 0145707.I del 07.06.2024 ed i Verbali del Seggio di Gara del 12.06.2024 e del 18.06.2024 (quest'ultimo contenente l'elenco definitivo di AMMESSI/ESCLUSI ex art. 37, c. 1, lett. b) del d. lgs. 33/2013 e s.m.i. e art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. analiticamente riportato in premessa);

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.04.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18.04.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024, relativo al triennio 2024/2026;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 *bis* Legge n. 241/1990 così come introdotto dall' art. 1 com. 9 lett. E della L. n. 90/2012;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 118/2011
- il D.Lgs n. 165/2001;
- R.D. n. 827/1924;
- L. 287/91 s.m.i.;
- L. 136/2010 s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale, con particolare riguardo gli artt. 99 e 102 inerenti le funzioni dei Dirigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riguardo gli artt. 28 e 29 sulle funzioni e sulle responsabilità dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
- il Regolamento sui Beni immobili del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera del C.C. n. 50 del 29.06.2018.

DETERMINA

di approvare le premesse alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

di approvare il Verbale della Commissione di Gara del Prot n. 0145707.I del 07.06.2024 ed i Verbali del Seggio di Gara del 12.06.2024 e del 18.06.2024 trasmessi con nota prot. n. 157654 del 19.06.2024 relativi alla procedura in oggetto che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di ammettere, alla luce delle risultanze di cui ai citati Verbali, alla successiva fase di apertura delle buste tecniche i seguenti operatori:

Operatori ammessi	
Plico	Nominativo
Plico n. 1	Cambareri Ermes Giosuè n.q. di L.R. della Società Italiana Costruzioni Immobiliari e Servizi S.r.l. in R.T.I. con Creazzo Domenico, nella qualità di L.R. dell'Impresa Reggio Charter S.r.l.
Plico n. 5	Emily's Group Soc. Coop. Soc di Di Vietri Emilia
Plico n. 6	Biondo di Marzullo Tommaso
Plico n. 7	Marino Lorenzo L.R. della Made s.r.l.s

Plico n. 8	Piropiro s.r.l.s. di Stillitano Pietro Omar
Plico n. 9	SHERBET s.r.l.s. di Triolo Fabio Domenico
Plico n. 10	PADD S.r.l. di Bellantonio Domenico
Plico n. 12	NAEV S.r.l.s di Sergi Francesco
Plico n. 15	BAHIA S.r.l. di Gomes Rolim Adriana De Cassia
Plico n. 16	BAHIA S.r.l. di Gomes Rolim Adriana De Cassia
Plico n. 17	BUY & DRINK S.r.l. di Cormaci Antonino
Plico n. 18	Marino Lorenzo L.R. della Made s.r.l.s

di escludere, alla luce delle risultanze di cui ai citati Verbali, dalla procedura di gara i seguenti operatori:

Operatori non Ammessi		
Plico	Nominativo	Motivazione
Plico n. 2	Calarco Carmela, Amministratore de La Movida S.r.l.s.	<p>Dalla verifica svolta si è accertato: - la totale mancanza del verbale di sopralluogo congiunto, preventivo e obbligatorio, a pena di esclusione, da svolgersi entro 7 giorni precedenti dalla scadenza del bando; <i>(cfr. TAR Sicilia, Catania, del 12/12/2023 n.3738, nonché Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2800 che afferma che la verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali)</i></p> <p>- l'assenza, negli elenchi IVASS o della Banca d'Italia, dell'agenzia che ha rilasciato la polizza fideiussoria (Kredyt), la quale non risulta soggetto titolato al rilascio della garanzia provvisoria, ex art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara. <i>(cfr. Delibera n. 606 del 19.12.2023 ANAC)</i></p>
Plico n. 3	Calarco Carmela, Amministratore de La Movida S.r.l.s.	<p>Dalla verifica svolta si è accertato: - la totale mancanza del verbale di sopralluogo congiunto, preventivo e obbligatorio, a pena di esclusione, da svolgersi entro 7 giorni precedenti dalla scadenza del bando; <i>(cfr. TAR Sicilia, Catania, del 12/12/2023 n.3738, nonché Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2800 che afferma che la verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali)</i></p> <p>- l'assenza, negli elenchi IVASS o della Banca d'Italia, dell'agenzia che ha rilasciato la polizza fideiussoria (Kredyt), la quale non risulta</p>

		soggetto titolato al rilascio della garanzia provvisoria, ex art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara. (cfr. <i>Delibera n. 606 del 19.12.2023 ANAC</i>)
Plico n. 4	Calarco Carmela, Amministratore de La Movida S.r.l.s.	<p>Dalla verifica svolta si è accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la totale mancanza del verbale di sopralluogo congiunto, preventivo e obbligatorio, a pena di esclusione, da svolgersi entro 7 giorni precedenti dalla scadenza del bando; (cfr. <i>TAR Sicilia, Catania, del 12/12/2023 n.3738, nonché Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2800 che afferma che la verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali</i>) - l'assenza, negli elenchi IVASS o della Banca d'Italia, dell'agenzia che ha rilasciato la polizza fideiussoria (Kredyt), la quale non risulta soggetto titolato al rilascio della garanzia provvisoria, ex art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara. (cfr. <i>Delibera n. 606 del 19.12.2023 ANAC</i>)
Plico n. 11	NAEV S.r.l.s di Sergi Francesco	<p>Il Seggio di Gara, giusto verbale del 12.06.2024, aveva disposto l'attivazione soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023, al fine di accertare se la A.F.I. Soc. di Mutuo Soccorso risultasse soggetto titolato al rilascio della garanzia provvisoria, ex art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara.</p> <p>La valutazione della documentazione trasmessa nella fase del Soccorso Istruttorio ha avuto esito Negativo, in quanto il Seggio di Gara prende atto che la garanzia provvisoria presentata originariamente dal concorrente, rilasciata dalla A.F.I. Soc. di Mutuo Soccorso non rispetta i requisiti di cui all'art. art. 106 D.Lgs. 36/2023 nonché art. 8, lettera b) del Bando/disciplinare di gara, in quanto il Garante non presente negli elenchi IVASS o della Banca d'Italia (cfr. <i>Delibera n. 606 del 19.12.2023 ANAC</i>).</p> <p>In sede di soccorso istruttorio il concorrente, confermando quanto dal Seggio di Gara aveva già evidenziato, trasmette una nuova e diversa polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla KREDYT SOCIETA' FINANZIARIA, importo garantito Euro 4.266,40, n. 2024/020/220235. La stessa non può essere accolta positivamente. Difatti non può infatti utilizzarsi il soccorso istruttorio, sia contestuale che postumo, per consentire la produzione tardiva di un requisito sostanziale (o richiesto a corredo/garanzia dell'offerta) inesistente al momento di deposito dell'offerta presso la stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27.12.2017 n. 6078; Consiglio di Stato, sez. V, 11.12.2017 n. 5826), come è la cauzione provvisoria. Difatti, la primaria finalità dell'istituto del soccorso istruttorio è “consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara dai concorrenti, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale” con la conseguenza che, mediante soccorso istruttorio, non si può “consentire al concorrente di formare atti in data di scadenza successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, pena la violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio</p>

		<i>delle offerte concorrenti” (ex multis, Cons. St., 804/2021 cit.).</i>
Plico n. 13	Ciro s.r.l.s di Lanza Giuseppe	Dalla verifica svolta si è accertata la totale mancanza della polizza fideiussoria, quale documento obbligatorio previsto dall’art. 8 lett. b). L’assegno bancario circolare, non trasferibile, allegato dal concorrente, non è previsto quale tipologia di garanzia provvisoria ai sensi del Nuovo codice degli appalti. (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 5347/2022; V Sezione del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2021 n. 804 in secondo cui «la "garanzia provvisoria" – destinata a coprire la "mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione" per fatto non imputabile alla stazione appaltante – non costituisce un elemento formale, ma, in quanto posta a "corredo" dell'offerta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi "afferente" alla stessa – e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione – essendo come tale sottratta – per il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti – alla possibilità di soccorso istruttorio».)
Plico n. 14	SVM di Surace Vincenzo & C. S.a.s.	Dalla verifica svolta si è accertata la totale mancanza della polizza fideiussoria, quale documento obbligatorio previsto dall’art. 8 lett. b). (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 5347/2022; V Sezione del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2021 n. 804 in secondo cui «la "garanzia provvisoria" – destinata a coprire la "mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione" per fatto non imputabile alla stazione appaltante – non costituisce un elemento formale, ma, in quanto posta a "corredo" dell'offerta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi "afferente" alla stessa – e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione – essendo come tale sottratta – per il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti – alla possibilità di soccorso istruttorio».)

di dare atto che, in seguito alla pubblicazione del presente atto, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste tecniche in data 20.06.2024 alle ore 15:00 e proseguirà con la valutazione delle stesse, in seduta riservata, presso i locali ospitanti il Settore "*Sviluppo Economico, Cultura e Turismo*", siti presso il Palazzo Ce.Dir, Torre I, Piano III, Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 9 del Bando di Gara;

di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P., Ach. Antonio Gardi, ai Componenti della Commissione di gara (Dott.ssa Carmen Santagati, Ing. Paolo Spanò, Istr. Luigi Giordano) ed ai Componenti del Seggio di Gara (Ach. Antonio Gardi, Dott.ssa Emilia Casciaro, Dott. Demetrio Malvi), per il proseguo delle attività connesse;

di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il funzionario Arch. Antonio Gardi;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento;

di dare atto che l'accertamento delle entrate derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento sarà effettuato con il provvedimento di aggiudicazione;

di accertare:

- che il presente provvedimento non comporta impegni economici per l'Ente e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Reggio Calabria, per la durata di 15 giorni consecutivi dalla data di esecutività, nonché sul sito web istituzionale www.reggiocal.it nella sezione Bandi di gara e contratti - Profilo committente.

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
